

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

CIG ZC537D8D65 - CODICE UNIVOCO UFFICIO H4MY3S

TRA

l'Istituto Istruzione Superiore "G. Plana", rappresentato legalmente dall' ing. Enrico Baccaglini, Dirigente Scolastico domiciliato per la sua carica presso IIS "G. Plana", Piazza Robilant, 5 - codice fiscale 97856410010

E

la Dott.ssa Daniela D'Ambrosio

preMESSO

- che il D.l. 129/2018 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- che la dott.ssa Daniela D'Ambrosio è stata individuata da questo Istituto come esperto esterno come da prot. 7518 del 10 ottobre 2022 a seguito di avviso pubblico dell'Istituto prot. 6944 del 21/09/2022;
- che la Dott.ssa Daniela D'Ambrosio non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- che l'art. 40 della Legge n. 449 del 27/12/1997, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa;

si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole per il corrente anno scolastico.

Art. 1

La Dott.ssa Daniela D'AMBROSIO si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nell'attuazione del Progetto di ascolto psicologico "TI ASCOLTO" per n° 80 ore per l'Istituto nel periodo ottobre 2022 – maggio 2023 in aggiunta a quelle già a disposizione tramite scuola polo "Toscanini";

Art. 2

L'Istituto a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Dott.ssa Daniela D'AMBROSIO si impegna a corrispondere il compenso lordo Stato per un totale di € 3.200 previa presentazione del rendiconto dell'attività svolta e fattura elettronica;

Art. 3

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'Istituto provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alle coperture assicurative per responsabilità civile.

Art. 4

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 5

In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modifiche in materia di privacy (Regolamento Europeo 1996/675).

Art. 7

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

Art.8

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187 l'appaltatore:

a) è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istituto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato sul quale effettuare il bonifico dell'importo dovuto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, al fine di consentire la piena tracciabilità dell'operazione pena la risoluzione di diritto del contratto;

b) si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

I dati forniti dall'esperto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, l'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. 30/06/2003, n. 196. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996 e successive modifiche in materia di privacy (Regolamento Europeo 1996/675).

In caso di controversie il Foro competente è quello di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE

Dott.ssa Daniela D'Ambrosio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Enrico Baccaglioni